

Chiusura di pubblico esercizio per violazione norme anti-covid: la giurisdizione è del Giudice Ordinario

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al provvedimento di chiusura dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, bar, ristorante, noleggio attrezzature balneari e piscina ad utenza pubblica, adottato ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del decreto legge n. 19/2020, convertito in legge n. 35/2020, per la riscontrata violazione delle disposizioni normative atte a contrastare la diffusione del contagio dovuto al covid-19, essendo stati trovati all'interno del locale dipendenti senza mascherina.

É quanto si legge nella sentenza del 25 marzo 2021, n. 3699 del T.A.R. Lazio, Roma.

Il T.A.R. capitolino ha rilevato che **rientra nella giurisdizione del giudice ordinario** la controversia relativa al **provvedimento di chiusura dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, bar, ristorante, noleggio attrezzature balneari e piscina** ad utenza pubblica, per la riscontrata **violazione delle disposizioni normative atte a contrastare la diffusione del contagio dovuto al covid-19**, essendo stati trovati all'interno del locale **dipendenti senza mascherina**.

Esula della giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice civile, il giudizio inerente alle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. n. 19/2020, convertito in legge n. 35/2020 - il quale prevede espressamente quale sanzione accessoria non alternativa la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni (Tar Sicilia, Catania, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 2559), allorché la sanzione abbia natura esclusivamente afflittiva e il potere dell'autorità sia interamente vincolato, sia con riferimento al fatto che in relazione all'obbligo di applicare la misura in via esclusiva e non alternativa.

Infatti, la disciplina dettata dalla citata disposizione appare indiscutibilmente riconducibile a fattispecie in cui risultano predeterminate sia la condotta sia la sanzione minima e massima, così che la sanzione accessoria ha natura esclusivamente afflittiva al pari di quella pecuniaria alla quale si aggiunge ancorché senza alcun collegamento causale o consequenziale (Tar Sicilia, Catania sez. III, 12 ottobre 2020, n. 2559; Tar Lazio, Roma, sez. II Ter, 22 dicembre 2020, n. 13868).

Non viene in tal caso, in rilievo alcun potere discrezionale, in quanto **l'autorità è priva del potere di stabilire se applicare la sanzione**, né può articolarne il contenuto come nelle sanzioni ripristinatorie della situazione modificata a causa della condotta illecita e in considerazione del fatto che non risulta ascrivibile all'esercizio di un potere propriamente discrezionale la mera determinazione dei giorni di chiusura del locale aperto al pubblico, da effettuarsi dall'autorità irrogante tra il minimo e il massimo di durata della sanzione, predeterminati dalla norma.

FATTO e DIRITTO

La Stark Italia Services S.r.l e il signor Paolo Z. in proprio, quale responsabile solidale, impugnano l'ordinanza dirigenziale del 20 agosto 2020, con la quale il Comune di Pomezia ha disposto la chiusura, per cinque giorni, dell'attività somministrazione alimenti e bevande, bar, ristorante, noleggio attrezzature balneari e piscina ad utenza pubblica denominata Sky Garden da essa gestita in Pomezia, al Lungomare delle Sirene n. 13, per violazione delle disposizioni normative atte a contrastare la diffusione del contagio dovuto al covid-19). Impugnano altresì, quali atti presupposti, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 4 agosto 2020 e la nota di trasmissione del verbale (inviata dalla Polizia locale in data 19 agosto 2020 prot. 81871), sulla base dei quali è stata emanata l'ordinanza comunale. Domandano, infine, il risarcimento dei danni derivanti dalla disposta sospensione dell'attività. Avverso il provvedimento impugnati articolano le censure di eccesso di potere, violazione di generali principi in materia di corretto esercizio dell'attività amministrativa, violazione dell'art. 3 e ss. della l. 241/1990, difetto di motivazione, violazione dell'art. 7 l. 241/1990, eccesso di potere, erroneità del presupposto, ingiustizia manifesta, sviamento, violazione degli artt. 17, 18 e 22 l. 689/81. Il Comune di Pomezia, costituito in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo, in subordine, il rigetto nel merito del ricorso. Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2020 l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata accolta. All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione. Come eccepito dal resistente Comune e come rappresentato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ritiene di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Deve infatti considerarsi come, con il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Pomezia e dai Carabinieri di Torvaianica in data 26 luglio 2020, si è contestata, alla Stark Italia Services, la violazione dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 33/2020, per avere la stessa omesso di rispettare le disposizioni emanate dalla Regione Lazio con ordinanza n. 49 del 20 giugno 2020, in quanto non aveva provveduto a far indossare la mascherina a quattro suoi dipendenti, condotta in relazione alla quale veniva, contestualmente, irrogata una sanzione pecuniaria. La successiva ordinanza comunale, poi, risulta espressamente emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 33/2020. Osserva il Collegio come, con riferimento alle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 19/2020, convertito in legge n. 35/2020, il quale prevede espressamente quale sanzione accessoria non alternativa la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), è stata recentemente rilevata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e l'appartenenza della stessa al giudice civile (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 02559, che richiama la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 19664 del 21 settembre 2020, secondo la quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario allorquando la sanzione abbia natura esclusivamente afflittiva e il potere dell'autorità sia interamente vincolato, sia con riferimento al fatto che in relazione all'obbligo di applicare la misura in via esclusiva e non alternativa). E infatti, la disciplina dettata dalla citata disposizione appare indiscutibilmente riconducibile a fattispecie in cui risultano predeterminate sia la condotta sia la sanzione minima e massima, così che "la sanzione accessoria ha natura esclusivamente afflittiva al pari di quella pecuniaria alla quale si aggiunge ancorché senza alcun collegamento causale o consequenziale" (cfr. Tar Sicilia, Catania, n. 2559/2020, e Tar Lazio, Roma, sez. II Ter, 22 dicembre 2020, n. 13868). Ne discende, come osservato nelle richiamate pronunce, che non venga in tal caso, in rilievo alcun potere discrezionale, in quanto l'"autorità è priva del potere di stabilire se applicare la sanzione, né può articolarne il contenuto come nelle sanzioni ripristinatorie della situazione modificata a causa della condotta illecita" e in considerazione del fatto che non risulta ascrivibile all'esercizio di un potere propriamente discrezionale la mera determinazione dei giorni di

chiusura del locale aperto al pubblico, da effettuarsi dall'autorità irrogante tra il minimo e il massimo di durata della sanzione, predeterminati dalla norma. Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice civile, presso il quale il processo potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a. e nei relativi termini. La relativa novità della questione giustifica, a giudizio del Collegio, la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo